



# COMUNE DI VERNIO

## Provincia di Prato

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 10 Aprile 2014

**Oggetto:** Regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la convenzionabilità dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/R del 30/07/2013. Approvazione

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Dieci** del mese di **Aprile**, alle ore 21,15, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. **CECCONI PAOLO**, nella sua qualità di Sindaco.

Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
CECCONI PAOLO	X	
MORGANTI GIOVANNI	X	
CIANI MARCO	X	
CALZOLARI CHIARA	X	
DI SCIULLO BARBARA	X	
AMERINI PIERLUIGI	X	
SACCARDI ANDREA	X	
CALCAGNINI STEFANO	X	
BOLOGNESI FRANCESCA	X	
PIACENTI ILARIA	X	
CORSINI PAOLA M.Z.	X	
MAZZETTI NADIA	X	
MAZZETTI ERICA	X	
LILLI MARCO		X
CURCIO MARCO	X	
ANGELICA ANTONINO		X
CAVICCHI FRANCESCA		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Ascantini Carmela**, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, **dichiara aperta la seduta**, ed invita i presenti alla discussione degli argomenti posti all'o.d.g.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Paolo Lucarini, Fabiano Falconi, Antonella Ciolini, Pierluigi Amerini e Giovanni Morganti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione illustrativa a cura del Sindaco in merito all'argomento iscritto al punto cinque dell'ordine del giorno;

**VISTA** la L. R. 32/2002 - Testo Unico per la normativa della R.T. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ed in particolare l'art.4 che detta le norme sugli interventi ed i servizi e i servizi educativi per la prima infanzia ed attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia;

**Premesso** che

con deliberazione Consiliare n. 58 del 29/10/2004 ,è stata disposta la gestione in forma associata con delega al Comune di Vaiano delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi educativi per la prima infanzia fra i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio ai sensi della L.R., n. 40/2001 e, a tale scopo, sono stati contestualmente approvati

- una convenzione contenente le norme volte a disciplinare il rapporto fra i tre Comuni;
- un regolamento unico per garantire la parità di accesso da parte dei potenziali utenti dei tre Comuni associati e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi nell'area della Val di Bisenzio;

con deliberazione n° 18 del 20/04/2007 veniva approvato un regolamento unico per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio;

**DATO ATTO** che negli atti sopra citati era previsto che nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative associate l'Ente Delegato , il Comune di Vaiano, provvedesse , attraverso l'Ufficio Associato all'adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ;

**RILEVATO** che la Regione Toscana con regolamento n° 41/R del 30/07/2013 ha provveduto ad adottare la nuova disciplina

dell'art. 4 della L.R. 32/02 modificando la precedente normativa ed in particolare il regolamento regionale D.P.R.T. n. 47/2003;

**CONSIDERATO** che tale regolamento modifica la precedente normativa sia rispetto agli aspetti strutturali , prevedendo differenti capienze ,che a quelli di gestione con un differente rapporto bambini/educatori ed inoltre procede alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;

**PRESO ATTO** che nel nuovo testo regolamentare è previsto (art. 50) che competa allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti per i servizi educativi alla prima infanzia ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n° 52 del 2007 con la quale veniva approvato un protocollo d'intesa fra i comuni della zona pratese per la realizzazione di un "Coordinamento pedagogico Intercomunale" di livello provinciale relativo ai servizi educativi alla prima infanzia;

**VISTO** il testo del nuovo regolamento e gli indicatori tecnico - pedagogici per l'accreditamento allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, redatti in accordo con il Coordinamento pedagogico intercomunale e in conformità a quello approvato dal Comune di Prato;

**DATO ATTO** che il nuovo testo va a sostituire il precedente regolamento approvato con delibera 18 del 20/04/2007 nonché la lett. B della convenzione in essere fra i tre Comuni dell'Area che disciplina gli accessi ai servizi educativi per la prima infanzia ;

**CONSIDERATO** che a discendere dalla nuova normativa le funzioni in materia di rilascio di autorizzazioni , accreditamenti per i servizi educativi alla prima infanzia svolte dall'Ufficio Associato operante c/o l'Area 4 del Comune di Vaiano dovranno essere trasferite per competenza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) operante a livello associato per i tre comuni dell'Area;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione dello stesso nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che anche gli altri due Comuni associati provvederanno ad adottare identico procedimento;

**RILEVATO** che per espressa previsione normativa (art. 56 del regolamento) , tutte le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati all'entrate in vigore del regolamento conservino validità fino al 31 Agosto 2014;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità tecnica dando atto che nella fattispecie, data la natura dell'atto, non risulta necessario quello contabile;

**Tutto ciò premesso,**

**Visti**

il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto del Comune ed i regolamenti;

il d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la l. 23 agosto 2004, n. 239, il d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in l. 29 novembre 2007, n. 222, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, la l. 23 luglio 2009, n. 99, la l. 4 giugno 2010, n. 96, il d. lgs. 1 giugno 2011, n. 93, il DM 19 gennaio 2011, il DM 12 novembre 2011, n. 226;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**Con voti** favorevoli n. 14, resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

Per quanto espresso e motivato in premessa :

- 1) di approvare il regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la convenzionabilità dei servizi educativi per la prima infanzia e gli indicatori tecnico - pedagogici per l'accreditamento, ai sensi del Regolamento regionale n° 41/R del 30/07/2013 , nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ;
- 2) di dare atto :

a) che il nuovo testo va a sostituire il precedente approvato con delibera n°18 del 20/04/2007 nonché la lett. B della convenzione in essere fra i tre Comuni dell'Area che disciplina gli accessi ai servizi educativi per la prima infanzia;

b) che i Comuni di Cantagallo e Vaiano provvederanno ad adottare con pari procedura un identico regolamento;

c) che le funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti per i servizi educativi alla prima infanzia sugli stessi siano svolte dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) operante a livello associato per i tre comuni dell'Area ;

d) di dichiarare con separata votazione che riporta voti favorevoli n.14, resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Paolo Cecconi) e dal Segretario Generale (F.to Dott.ssa Carmela Ascantini).**

**COMUNE DI VERNIO**  
Provincia di Prato

D. Lgs 267 del 18/08/2000 - art. 49

**Parere** relativo alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:


**OGGETTO:** Regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la convenzionabilità dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del regolamento reg. 41/R del 30/07/2013

- In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione surrichiamata si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D. Lgs 267 del 18/08/2000 il seguente parere:

Parere:	FAVOREVOLE, dando atto della non rilevanza contabile.
---------	---

Vernio, li 09.04.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 4**  
**incaricato con decreto del Sindaco**  
(Gabriella Desii)



**REGOLAMENTO PER  
L'AUTORIZZAZIONE, L'ACCREDITAMENTO E LA CONVENZIONABILITA'  
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

**TITOLO I  
I Servizi Educativi**

**Articolo 1**

*Principi generali*

- 1) I servizi educativi per la prima infanzia per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento in ottemperanza al presente regolamento.
- 2) I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati sono:
  - a) **nido d'infanzia;**
  - b) **servizi integrativi** per la prima infanzia, così articolati:
    - 1) spazio gioco;
    - 2) centro per bambini e famiglie;
    - 3) servizio educativo in contesto domiciliare.
- 3) I servizi educativi Nido d'infanzia, Spazio Gioco e Centro per bambini e famiglie, possono essere realizzati anche **nei luoghi di lavoro pubblici e privati**, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia
- 4) I suddetti servizi educativi **nei luoghi di lavoro pubblici e privati**, rispettano i requisiti e le procedure per l'autorizzazione, accreditamento e convenzionabilità dei servizi, di cui ai Titoli I, II, III del presente regolamento;
- 5) I servizi educativi alla prima infanzia autorizzati possono richiedere ed ottenere dall'Amministrazione Comunale l'accREDITAMENTO come disciplinato dal presente regolamento.
- 6) I servizi educativi alla prima infanzia accreditati possono richiedere la convenzionabilità.
- 7) I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accREDITAMENTO e la convenzionabilità sono stabiliti da norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali e da specifici atti dell'amministrazione comunale.
- 8) La richiesta di apertura di Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie e del Servizio educativo in contesto domiciliare, comportando valutazioni Amministrative, Urbanistiche, Edilizie, Sanitarie e Pedagogiche, necessita della presentazione contestuale dei documenti necessari alle pratiche Edilizia, Amministrativa, Sanitaria e Pedagogica. I termini per il rilascio dell'autorizzazione o per il diniego della stessa decorrono dalla comunicazione della data di conclusione di lavori edilizi, di arredo e di allestimento della struttura.
- 9) Le prassi riferite al **servizio educativo in contesto domiciliare** sono descritte in una sezione distinta da quella dedicata al Nido d'infanzia e ai servizi integrativi di Spazio gioco e Centro per bambini e famiglie di cui al precedente comma per le specificità del servizio stesso.
- 10) Qualsiasi tipologia di servizio alla prima infanzia, comunque denominata che abbia caratteristiche assimilabili ai servizi educativi descritti e normati dalla vigente normativa regionale, RTT 41/2013 e ss.mm.ii. e dal presente regolamento, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.
- 11) I servizi di custodia breve e temporanea, comunque denominati, dal momento che non hanno finalità educative, non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia; devono essere attrezzati per consentire attività di gioco con carattere di estemporaneità, occasionalità, non devono prevedere iscrizioni, abbonamenti, o frequenze periodiche, continuative e/o abituali, devono rispettare le vigenti norme in materia di igiene e sanità pubblica e sicurezza. Non possono accogliere bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

*TITOLO II*

**AUTORIZZAZIONE**

*Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie*

**Articolo 2**  
**Autorizzazione Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie,**

- 1) Il gestore privato, intenzionato ad attivare un servizio educativo per la prima infanzia come classificato dalle vigenti normative, deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda per la pratica edilizia.
- 2) Il SUAP acquisisce i pareri e i nulla osta dagli Enti e Uffici competenti compreso il parere pedagogico da parte del Coordinamento Pedagogico e Organizzativo, anche mediante la Conferenza dei Servizi interessati, e rilascia l'autorizzazione che ha durata triennale.
- 3) Il SUAP pronuncia la decadenza dell'autorizzazione se il soggetto titolare/gestore non fornisce, all'Amministrazione Comunale le informazioni richieste sulla base delle vigenti normative.
- 4) Scaduto il triennio di validità dell'autorizzazione, la domanda per il rinnovo deve essere compilata su apposito modello e presentata al SUAP, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni della precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo, ovvero, in caso di variazioni, le loro specifiche descrizioni.
- 5) Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato al funzionamento è tenuto, a pena di revoca dell'autorizzazione, a comunicare al SUAP tutte le variazioni rispetto ai dati ed elementi forniti nella richiesta di autorizzazione.
- 6) Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato al funzionamento è tenuto inoltre a fornire al Comune i dati e le notizie stabilite da norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali e da specifici atti dell'amministrazione comunale.
- 7) Il Nido d'infanzia, lo Spazio Gioco, il Centro per bambini e famiglie, già autorizzato mantiene l'autorizzazione in caso di subentro del gestore, se le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione rimangono invariate. Nel caso intercorrano modifiche strutturali l'autorizzazione deve essere rinnovata con nuova procedura autorizzatoria. Nel caso in cui intercorrano modifiche dei requisiti autorizzatori non strutturali, l'autorizzazione viene mantenuta previa verifica della rispondenza delle modifiche ai requisiti di legge;
- 8) Qualora venga segnalata e accertata l'esistenza di un'attività educativa per bambini 0-3 anni, abusivamente aperta senza la dovuta autorizzazione, il SUAP provvede all'immediata chiusura e a comminare la relativa sanzione.

**Articolo 3**  
**Requisiti per l'autorizzazione dei servizi educativi alla prima infanzia**  
**Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie,**

1. I servizi per la prima infanzia denominati Nido di infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie, presenti nella Zona pratese, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, devono:
  - a. essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti Regolamento regionale R.R.T. n.41/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. essere collocati in una struttura conforme alle prescrizioni tecniche e edilizie, alle norme in materia igienico-sanitaria e in materia di sicurezza per le comunità educative, previste da norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali, dal R.R.T. n.41/2013, dal presente regolamento, dal Regolamento Edilizio e dal Piano delle Funzioni;
  - c. essere collocato in strutture con destinazione d'uso SB, servizi d'istruzione di base;
  - d. essere in possesso delle certificazioni di conformità degli impianti;
  - e. essere conformi alle caratteristiche degli spazi interni ed esterni previste dal R.R.T. 41/2013;
  - f. prevedere, nei Nidi d'infanzia, qualora gli spazi siano multifunzionali, zone separate per il pranzo e per il riposo;
  - g. prevedere, per lo Spazio Gioco, la fruizione del servizio per un massimo di 4 giorni alla settimana per utente.
2. Il soggetto gestore del servizio per la prima infanzia deve:
  - a. assumere personale che abbia i Titoli di studio previsti;
  - b. applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore; ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge;
  - c. impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.
  - d. dotarsi, all'interno dell'organico della struttura, di personale ausiliario numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. Il minimo richiesto sia per il Nido d'infanzia che per il Servizio educativo in contesto domiciliare è quantificato in un'ora giornaliera principalmente per le funzioni di sporzionamento.



- e. il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
  - f. l'educatore non potrà svolgere le funzioni inerenti la preparazione e/o lo sporzionamento dei pasti, che dovranno essere curate da altro personale ausiliario;
  - g. le funzioni di pulizia e riordino generale dell'ambiente possono essere svolte dall'educatore, ma al di fuori del tempo di frequenza dei bambini;
3. Il legale rappresentante del soggetto titolare/gestore dell'autorizzazione non deve avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

#### **Art. 4**

#### **Periodo di validità, rinnovo, decadenza, autorizzazione per i servizi di Nido d'infanzia, Spazio Gioco , Centro per bambini e famiglie**

1. La domanda contestuale alla pratica edilizia per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento deve essere presentata al SUAP su apposito modello. Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento allegando la documentazione prevista, di cui al successivo comma.
2. Alla domanda deve essere allegato:
  - a. La documentazione tecnica e pedagogica specificata nel modello di domanda;
  - b. Il progetto pedagogico compilato secondo apposito schema (format)
  - c. il progetto educativo compilato secondo apposito schema (format);
  - d. Il regolamento del servizio educativo compilato secondo schema (format);
3. La procedura autorizzatoria è a cura del SUAP che acquisisce:
  - a. dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo il parere per gli aspetti pedagogici, educativi, organizzativi;
  - b. dall'Azienda ASL il parere per gli aspetti igienico-sanitari, compreso la cucina, e la definizione della ricettività delle strutture;
  - c. dal Servizio Edilizia la verifica e il parere tecnico relativamente alla applicazione delle norme sulle barriere architettoniche;
  - d. l'onorabilità del titolare/gestore e del personale;
4. I pareri pedagogici e sanitari possono essere rilasciati solo a conclusione di lavori edilizi e di arredo e di allestimento della strutture;
5. Per l'esame della domanda il SUAP indice una Conferenza dei Servizi interessati al procedimento;
6. Il Responsabile del SUAP con i tempi e i termini stabiliti dalla normativa vigente, dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro i medesimi termini, il divieto a svolgere l'attività. I termini per il rilascio dell'autorizzazione o per il diniego della stessa decorrono dalla comunicazione della data di conclusione di lavori edilizi, di arredo e di allestimento della struttura.
7. Nel caso di diniego, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere al SUAP di convocare una Conferenza di Servizi al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
8. In caso di provvedimento di diniego, l'interessato potrà presentare una nuova richiesta eliminando gli elementi ostativi che hanno portato al rifiuto della precedente richiesta.
9. Dopo il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del nuovo servizio educativo il Responsabile del SUAP trasmette copia dell'autorizzazione al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo che provvede all'iscrizione nell'elenco dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio di competenza, e alla diffusione dello stesso.
10. Il gestore del servizio educativo per la prima infanzia autorizzato deve inoltrare al SUAP comunicazione scritta di inizio attività, su apposito modulo, entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP trasmette tale documentazione al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo, che provvede a darne comunicazione agli uffici di competenza.
11. L'autorizzazione ha durata triennale e è sottoposta a decadenza o revoca:
  - a. in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi;
  - b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;
  - c. qualora il soggetto gestore non fornisca annualmente i dati al sistema informativo regionale, previsti dal regolamento regionale 41/2013, e successive modifiche e integrazioni, comunicando al Comune territorialmente competente i dati previsti;
  - d. nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente, su richiesta degli uffici comunali competenti, le informazioni richieste, stabilite con appositi atti dirigenziali, per i servizi alla prima infanzia.
  - e. nel caso che il soggetto gestore non consenta al Comune ispezioni e monitoraggi del servizio.
12. Nel periodo di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate al SUAP tutte le variazioni che sono intervenute rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative al servizio, ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. Il responsabile del SUAP comunica tali variazioni al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo e all'ufficio comunale di competenza.

13. Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare la ricettività della struttura autorizzata, deve presentare domanda su apposito modulo al SUAP che richiede il parere tecnico all'Azienda A.S.L e al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo per quanto di loro competenza. La variazione di ricettività autorizzata deve essere riportata sull'autorizzazione al funzionamento e comunicata al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo.
14. Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare i contenuti del progetto pedagogico deve darne comunicazione al SUAP su apposito modello, allegando idonea documentazione; il SUAP richiede parere tecnico pedagogico al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo.
15. La domanda per il rinnovo triennale per il mantenimento dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP su apposita modulistica allegando il progetto pedagogico, il progetto educativo, il regolamento di gestione del servizio eventualmente aggiornati deve altresì contenere dichiarazioni sostitutive attestanti che:
  - a) sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio;
  - b) non sono intervenute variazioni nella struttura ovvero qualora siano intervenute variazioni, l'elencazione delle variazioni intervenute, comprese le variazioni già comunicate;
  - c) nel caso di variazioni delle condizioni dichiarate, il SUAP richiede pareri tecnici specifici agli Uffici ed Enti competenti.

#### **Art. 5**

#### **Vigilanza sulle autorizzazioni**

1. Il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.
2. Le periodiche ispezioni prevedono:
  - a. la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l'autorizzazione di cui la struttura è titolare;
  - b. la verifica dell'andamento dell'attività attraverso almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
3. Qualora venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo redige apposita relazione con la quale comunica le violazioni rilevate al SUAP che procede alla richiesta di ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione, entro il termine previsto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il SUAP procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di lavori edilizi e comunque qualora le azioni di ripristino delle condizioni necessarie al funzionamento lo richiedano, il SUAP, acquisiti i pareri della Azienda USL, degli Uffici competenti, e del Coordinamento Pedagogico e Organizzativo sulla gestione pedagogica e organizzativa, può sospendere l'autorizzazione al funzionamento e procedere alla chiusura temporanea del servizio, a suo insindacabile giudizio;
5. Nel caso in cui vengano rilevate violazioni di Legge che richiedono l'immediata sospensione del servizio, il SUAP dispone d'urgenza la chiusura del servizio e la revoca della autorizzazione al funzionamento.
6. Dopo due provvedimenti di revoca il SUAP ordina la chiusura definitiva del servizio educativo per la prima infanzia, e contestualmente interdice il soggetto gestore a ripresentare domanda di autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo per la prima infanzia nella Zona di Prato.

### *TITOLO III*

#### **ACCREDITAMENTO**

*Nido di infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie,*

*Servizio educativo in contesto domiciliare*

#### **Articolo 6**

#### **Requisiti per l'accreditamento dei servizi alla prima infanzia Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie, Servizio educativo in contesto domiciliare**

1. I servizi educativi per la prima infanzia autorizzati Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie, Servizio educativo in contesto domiciliare, presenti nella Zona pratese, interessati ad ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. avere ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento,
  - b. soddisfare gli indicatori tecnico-pedagogici di qualità fissati dal presente regolamento;
  - c. ottenere parere positivo da parte del Coordinamento Pedagogico e Organizzativo sulle modalità pedagogiche, organizzative e gestionali del servizio erogato;
  - d. aderire, assicurare e garantire il rispetto della vigente Carta del Servizio "Asilo Nido" approvata dai Comuni della Zona Pratese;
  - e. conformare la propria azione e la propria attività ai principi generali stabiliti dal presente Regolamento e del Regolamento Regionale R.R.T. n. 41/2013;
  - f. mantenere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal Regolamento Regionale R.R.T. n. 41/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e dal presente Regolamento;

- g. svolgere periodicamente attività di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale operante all'interno dei propri servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune di Prato;
  - h. utilizzare idonei strumenti per la valutazione della qualità delle proprie prestazioni secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana e di comuni della zona pratese;
  - i. dichiarare la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
  - j. collaborare con i servizi educativi comunali per la gestione organizzativa, pedagogica ed educativa;
2. Il Nido d'infanzia, lo Spazio Gioco, il Centro per bambini e famiglie, Servizio educativo in contesto domiciliare, già accreditato mantiene l'accreditamento in caso di trasferimento in altra struttura a condizione che ne abbia richiesto e ottenuto l'autorizzazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
  3. L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

#### Articolo 7

#### **Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'accreditamento per i servizi di Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie, Servizio educativo in contesto domiciliare**

1. **La domanda per il rilascio per l'accreditamento deve essere presentata al SUAP su apposito modello.**
2. **Nella domanda di accreditamento deve essere dichiarata la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.**
3. L'istruttoria è curata dal SUAP che richiede il parere al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo per gli aspetti educativi e pedagogici;
4. Il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo rilascia parere tecnico pedagogico vincolante per la concessione dell'accreditamento.
5. Il Responsabile del SUAP con i tempi e i termini stabiliti dalla normativa vigente, dispone l'accreditamento dell'attività oppure, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro i medesimi termini, il diniego dell'accreditamento.
6. Nel caso di diniego, il richiedente, entro i tempi stabiliti dalla normativa, può chiedere al SUAP di convocare una conferenza dei servizi al fine di concordare quali sono le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
7. In caso di provvedimento di diniego, l'interessato potrà presentare una nuova richiesta eliminando gli elementi ostativi che hanno portato al rifiuto della precedente.
8. Dopo il rilascio dell'accreditamento il Responsabile del SUAP trasmette copia dell'accreditamento all'ufficio comunale competente e Coordinamento Pedagogico e Organizzativo che provvede all'iscrizione nell'elenco dei servizi educativi alla prima infanzia.
9. L'accreditamento ha durata triennale ma al primo rinnovo scade contestualmente alla scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.
10. L'accreditamento è sottoposto a decadenza o revoca:
  - a. qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;
  - b. nel caso in cui non vengano garantiti i livelli di qualità previsti dal presente regolamento su uno o più indicatori tecnico-pedagogici.
  - c. in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi;
  - d. qualora il soggetto gestore non fornisca annualmente i dati al sistema informativo regionale, previsti dal regolamento regionale 41/2013, e successive modifiche e integrazioni, comunicando al Comune i dati previsti;
  - e. nel caso in cui il soggetto gestore non consenta al Comune ispezioni e monitoraggi del servizio.
  - f. nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente, su richiesta degli uffici comunali competenti, le informazioni richieste, deliberate con appositi atti dirigenziali.
11. Nel periodo di validità dell'accreditamento devono essere comunicate al SUAP tutte le variazioni che sono intervenute rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative al servizio, ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di accreditamento. Il responsabile del SUAP comunica tali variazioni al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo e all'ufficio comunale competente.
12. Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare la ricettività della struttura accreditata deve presentare domanda su apposito modulo al SUAP che richiede il parere tecnico all'Azienda A.S.L. e al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo per quanto di loro competenza. Le variazioni autorizzate devono essere riportate sul documento di autorizzazione e/o di accreditamento e comunicate al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo.
13. Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare i contenuti del progetto pedagogico deve darne comunicazione al SUAP su apposito modello, allegare alla comunicazione idonea documentazione. Il SUAP richiede parere tecnico pedagogico al Coordinamento Pedagogico, che può richiedere dovute integrazioni e modifiche.

14. La domanda per il rinnovo triennale per il mantenimento dell'accreditamento deve essere presentata al SUAP su apposita modulistica allegando il progetto pedagogico, il progetto educativo, il regolamento di gestione; la domanda deve altresì contenere dichiarazioni sostitutive attestanti che:
  - a. sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio;
  - b. non sono intervenute variazioni nella struttura, ovvero, qualora siano intervenute variazioni, il gestore deve produrre l'elencazione delle variazioni intervenute, anche quelle già comunicate.

#### Articolo 8

##### Vigilanza sugli accreditamenti

1. Il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo vigila sul funzionamento delle strutture accreditate, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.
2. Le periodiche ispezioni prevedono:
  - a. Vigilanza attraverso la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento di cui la struttura è titolare,
  - b. Monitoraggio della qualità: la verifica dell'andamento dell'attività attraverso almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
3. Qualora venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento il Coordinamento Pedagogico e Organizzativo redige apposita relazione con la quale comunica le violazioni rilevate al SUAP che procede alla richiesta di ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dell'accreditamento, entro il termine previsto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il SUAP procede alla revoca dell'accreditamento.
4. In caso di lavori edilizi e comunque qualora le azioni di ripristino delle condizioni necessarie al funzionamento lo richiedano, il SUAP, acquisiti i pareri della Azienda USL, degli Uffici ed Enti competenti, e del Coordinamento Pedagogico e Organizzativo sulla gestione pedagogica e organizzativa, e valuta l'opportunità di procedere alla sospensione temporanea dell'accreditamento o alla chiusura temporanea, a suo insindacabile giudizio;
5. Nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accreditamento. In tal caso, in seguito ad idonee procedure di ripristino, il gestore del servizio non può ripresentare domanda di accreditamento prima di 12 mesi dalla conclusione positiva del procedimento.
6. Dopo due provvedimenti di revoca e/o di sospensione dell'accreditamento, il SUAP dispone la revoca definitiva dell'accreditamento del servizio educativo per la prima infanzia, per il quale non potrà più essere ripresentata domanda di accreditamento.

#### TITOLO IV CONVENZIONABILITA'

*Nido di infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie*

#### Articolo 9

##### **Requisiti per la convenzionabilità dei servizi alla prima infanzia Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie**

1. I servizi educativi per la prima infanzia Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie accreditati presenti nel Comune di Vernio, per ottenere la convenzionabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
  - a. essere accreditati;
  - b. per i nidi d'infanzia: aver svolto l'attività per almeno due anni educativi (non meno di 9 mesi di per ciascun anno educativo) in forma autonoma e con parere positivo sulla gestione educativa, pedagogica, organizzativa espresso dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo;
  - c. per i servizi di Spazio Gioco e Centro di bambini e famiglie: aver svolto l'attività per almeno per almeno due anni educativi (non meno di 7 mesi di per ciascun anno educativo) in forma autonoma e con parere positivo sulla gestione educativa, pedagogica, organizzativa espresso dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo;
  - d. essere disponibile ad instaurare rapporti convenzionali per la partecipazione al sistema integrato pubblico/privato e, nell'ambito delle risorse disponibili e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, al sistema dei crediti per l'accesso;
  - e. regolamentare e rendere pubbliche le modalità di accesso ai propri servizi, uniformandole, per quanto possibile, ai criteri adottati con proprio regolamento dall'Amministrazione Comunale;
  - f. rendere noto il proprio sistema tariffario: l'ammontare complessivo delle rette di frequenza per i vari orari proposti (la retta deve essere omnicomprensiva), le modalità di pagamento delle stesse e le eventuali agevolazioni.
2. Possono ottenere la convenzionabilità prima della scadenza dei due anni di attività autonoma quei servizi educativi per la prima infanzia accreditati presenti nella Zona pratese, con i quali il Comune abbia attivato specifici accordi convenzionali, o protocolli di intesa per lo sviluppo e la promozione di progetti di qualità nell'ambito dei servizi alla prima infanzia attraverso la definizione di un percorso comune e condiviso del progetto, degli obiettivi educativo-pedagogici e della gestione organizzativa.

3. Nel caso di ampliamento della ricettività per le strutture già accreditate e convenzionate non deve intendersi automaticamente estesa l'erogazione dei crediti per l'accesso, in quanto l'Amministrazione Comunale si riserva di esprimersi in base ad autonome valutazioni.
4. Il Nido d'infanzia, lo Spazio Gioco, il Centro per bambini e famiglie già convenzionato mantiene invariata la convenzione in caso di trasferimento in altra sede a condizione che ne abbia richiesto e ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### Articolo 10

#### **Procedure, periodo di validità, rinnovo, decadenza, vigilanza della convenzionabilità per i servizi di Nido d'infanzia, Spazio Gioco, Centro per bambini e famiglie**

1. La domanda di convenzionabilità può essere fatta dai servizi alla prima infanzia nuovi accreditati all'ufficio prima infanzia del comune in cui ha sede il servizio, entro il 30 giugno di ogni anno, avendo raggiunto i requisiti di cui al precedente articolo.
2. La Giunta Comunale stabilisce ogni anno i termini e i contenuti della convenzione, per la partecipazione al sistema dei crediti per l'accesso;
3. Il servizio educativo decade dalla Convenzione qualora perda i requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento o violi i termini della convenzione sottoscritta.
4. I servizi convenzionati sono sottoposti alle modalità di vigilanza previste per il regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento dal presente regolamento.

### TITOLO III

#### SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

#### Articolo 11

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Le procedure di autorizzazione sono stabilite nei titoli I, II del presente regolamento;
3. I requisiti per l'autorizzazione all'apertura e le modalità di funzionamento sono ben dettagliate dagli art. 42, 43, 44, 45 del RRT 41/2013, a cui si fa riferimento;
4. Le procedure di accreditamento sono stabilite nel titolo III del presente regolamento;
5. Il servizio educativo in contesto domiciliare autorizzato deve garantire funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale svolte al loro interno,
6. Il servizio educativo in contesto domiciliare accreditato deve garantire le funzioni di coordinamento pedagogico svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del RRT 41/2013;

### TITOLO IV

#### ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI (Baby Sitter)

#### Articolo 12

1. L'elenco zonale degli educatori mette a disposizione delle famiglie l'indicazione di personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato; è istituito ai sensi della Legge regionale 32/2002 dell'attuale Regolamento regionale n.41/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'elenco zonale ha validità per l'intero territorio della Zona Pratese e viene aggiornato annualmente.
3. Gli educatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1 devono
  - a. Essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 del RRT 41/2013 per l'esercizio della funzione di educatore.
  - b. Possedere i requisiti di onorabilità del personale definiti all'art.16, c.1. RRT 41/2013;

- c. Aver svolto 150 ore di tirocinio formativo presso i nidi d'infanzia comunali o accreditati attivi sul territorio provinciale;

#### **Articolo 13**

1. Gli educatori iscritti negli elenchi interessati a confermare l'iscrizione all'Elenco degli Educatori a disposizione delle famiglie (Baby Sitter) devono:
  - a. comunicare entro il 30 giugno di ogni anno educativo la loro disponibilità a permanere nell'elenco;
  - b. dichiarare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - c. produrre la documentazione della partecipazione ad un corso di aggiornamento per educatori per i servizi alla prima infanzia di almeno 20 ore;
2. il mancato assolvimento di tali obblighi comporta la cancellazione dall'elenco degli educatori a disposizione delle famiglie (Baby Sitter).

#### **TITOLO V** **Sanzioni**

##### **Articolo 14**

##### **Sanzioni pecuniarie accessorie o integrative in caso di violazioni al presente Regolamento**

1. Nel caso di rilevazioni di difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento oltre ai procedimenti di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e della convenzione, il Comune di Vernio commina una sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente.
2. Nello specifico per le violazioni a quanto disposto dal vigente regolamento si prevede:
  - a. Servizio educativo abusivo, euro 500,00;
  - b. Mancata comunicazione delle variazioni intercorse dal momento della autorizzazione al funzionamento: 50,00 euro;
  - c. Mancata comunicazione dei dati richiesti per il sistema regionale: 50,00 euro;
  - d. Mancata comunicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale deliberati con appositi atti: 50,00 euro;
  - e. Perdita di uno o più requisiti per l'autorizzazione al funzionamento: 150,00 euro;
  - f. Perdita di uno o più requisiti l'accreditamento: 150,00 euro;
  - g. Perdita di uno o più requisiti per la convenzione: 150,00 euro;
3. Nel caso in cui si rilevino più violazioni il Comune di Vernio può comminare una sanzione cumulativa.

#### **TITOLO VI**

##### **Modalità operative**

##### **Articolo 15**

1. Il Dirigente del Servizio "Pubblica Istruzione" nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, adotta con appositi atti dirigenziali modalità operative e buone prassi, allo scopo di assicurare la gestione degli strumenti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della convenzionabilità.
2. Gli indicatori di qualità tecnico strutturali per l'accreditamento e successive modifiche costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto o dettagliato nel presente regolamento si rimanda a Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e comunali, in particolare al Regolamento Regionale RRT n.41/2013 e ss.mm.e ii.

**Allegati a far parte integrante del presente Regolamento sono:**

**INDICATORI TECNICO-PEDAGOGICI PER L'ACCREDITAMENTO NIDI D'INFANZIA**  
**INDICATORI TECNICO-PEDAGOGICI PER L'ACCREDITAMENTO SPAZI GIOCO**  
**INDICATORI TECNICO-PEDAGOGICI PER L'ACCREDITAMENTO CENTRO B. e F.**  
**INDICATORI TECNICO-PEDAGOGICI PER L'ACCREDITAMENTO CONTESTO DOMICILIARE**